Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 74000 (DS0004811)



Dal 10% del 1996 si è arrivati al 35,03%. E si è allargata anche la platea degli obbligati

## Contributi alla gestione separata Inps, a ciascuno la sua aliquota

DI DANIELE CIRIOLI

riplicata in trent'anni l'aliquota contributiva che
le imprese pagano
all'Inps per i lavoratori
della gestione separata. Dal
10% dell'anno 1996, infatti, è arrivata al 35,03%. Anche la platea degli obbligati si è ampliata,
sia nell'ambito dei parasubordinati che dei professionisti (quelli dello sport, ad esempio). A fornire il quadro di aliquote di contribuzione e lavoratori obbligati
per l'anno 2025 è la circolare n.
27/2025 dell'Inps.

La gestione separata. La gestione separata dell'Inps nasce nel 1996 e d'allora la platea dei destinatari è mutata di continuo, come pure l'aliquota contributiva, più che triplicata in 30 anni. Oggi questa platea si compone di due principali categorie: parasubordinati (collaboratori e figure assimilate), per i quali la contribuzione è sostenuta per la maggior parte e versata dai committenti (i datori di lavoro); professionisti senza cassa, i quali versano da sé i contributi, sopportandone l'intero onere salvo una rivalsa del 4% che possono caricare sui clienti (in fattura/parcella). I parasubordinati hanno diritto alla Dis-Coll, in caso di disoccupazione. I professionisti senza cassa, cioè i lavoratori autonomi con partita Iva privi di altra copertura previdenziale (senza, cioè, una propria cassa di previdenza, non artigiani, né commercianti o agricoltori), hanno diritto all'Iscro. Queste prestazioni fanno lievitare l'aliquota di contribuzione.

I contributi. In tabella le aliquote contributive vigenti per il 2025. I parasubordinati (amministratori, sindaci o revisori di società, ecc.), iscritti in via esclusiva alla gestione separata (che non hanno altra copertura previdenziale non sono pensionati), è pari al 35,03% così composta: 33% ai fini pensionistici (vale anche come aliquota di computo); 0,50% per il finanziamento delle tutele di maternità, assegni familiare e malattia; 0,22%, maggiorazione per il finanziamento delle tutele di maternità; 1,31% per il finanziamento della Dis-Coll.

La misura si riduce al 33,72%, togliendo l'aliquota dell'1,31%, nel caso di lavoratori non aventi diritto alla Dis-Coll. Per i lavoratori con altra copertura previdenziale o pensionati, l'aliquota è ridotta al 24%, tutta destinata alla pensione o a un eventuale supplemento (se già pensionati).

I professionisti senza cassa. Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva per i professionisti senza cassa, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, è pari al 26,07% così composta: aliquota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) in misura pari al 25%; aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, degli assegni per il nucleo familiare, per malattia; aliquota aggiuntiva per l'Iscro pari allo 0,35%. Se hanno un'altra copertura previdenziale o sono pensionati, l'aliquota è 24%.

Magistrati e sportivi. Aliquote specifiche sono previste ancora per le categorie dei magi-

strati e degli sportivi. Per gli sportivi, in particolare, sono previste agevolazioni temporanee che comportano la riduzione dei contributi o della base imponibile. Dopo la riforma del 2023. l'Inps indica per loro le aliquote con specifica distinzione tra sportivi professionisti co.co.co. e sportivi lavoratori autonomi. Inoltre, tutto il settore ha la possibilità, fino al 31 dicembre 2027, di versare l'aliquota destinata alla pensione (Îvs) ridotta del 50%. È, infine, è prevista la franchigia di 5.000 euro di compenso, sui cui non si versano i contributi, tranne che per gli sportivi pensionati o con altra tutela previdenziale obbligato-

Ripartizione del contributo. Per la prima categoria di lavoratori (parasubordinati e altre figure), la ripartizione dell'onere contributivo, tra collaboratore e committente, è fissata in misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L'obbligo del versamento dei contributi ricade sul committente, che deve eseguirlo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, con F24 per i datori di lavoro privati e F24-EP per le p.a. Per la seconda categoria di lavoratori (professionisti senza cassa), l'onere contributivo è a loro stesso carico come anche quello di versamento da eseguire, tramite F24 alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

——© Riproduzione riservata——



DATA STAMPA
44° Anniversario

Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 74000 (DS0004811)

## I contributi per l'anno 2025

D34011 D3401			
Figura di lavoratore	Pensione	Altre tutele	Totale
Soggetti senza altra previdenziale obbligatoria, non pensionati né titolari di partita Iva			
<ul> <li>Amministratori di società, associazione e altri enti</li> <li>Sindaco di società, associazione e altri enti</li> <li>Revisore di società, associazione e altri enti</li> <li>Liquidatore di società</li> <li>Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie, etc.</li> <li>Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio</li> <li>Co.co.co. (progetto/programma di lavoro/fase)</li> <li>Co.co.co. presso pubbliche amministrazioni</li> <li>Rapporti di co.co.co. prorogati</li> <li>Nuove co.co.co. (dlgs n. 81/2015)</li> <li>Consulente parlamentare</li> <li>Co.co.co. Covid-19</li> </ul>	33%	2,03%	35,03%
<ul> <li>Partecipante a collegi e commissioni</li> <li>Amministratore di enti locali</li> <li>Venditore porta a porta</li> <li>Rapporti occasionali autonomi</li> <li>Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)</li> <li>Formazione specialistica</li> </ul>	33%	0,72%	33,72%
Soggetti con altra previdenziale obbligatoria o pensionati			
· Tutte le precedenti figure professionali	24%		24%
Lavoratori autonomi titolari di partita Iva (c.d. professionisti senza cassa)			
· Senza altra previdenza obbligatoria, né pensionati	25%	1,07%	26,07%
· Con altra previdenza obbligatoria o pensionati	24%		24%
Magistrati onorari confermati non esclusivi			
Magistrati senza altra previdenza obbligatoria	33%	2,03%	35,03%
Magistrati con altra previdenza obbligatoria	24%	2,03%	26,03%
Settore del lavoro sportivo			
· Professionisti dilettanti, senza altra previdenza né pensionati	25% (1)	1,07% (2)	13,57%
<ul> <li>Professionisti dilettanti, pensionati o con altra previdenza</li> <li>Co.co.co. amministrative pensionati o con altra previdenza</li> <li>Co.co.co. sportive pensionati o con altra previdenza</li> </ul>	24% (3)		12%
<ul> <li>Co.co.co. sportive senza altra previdenza né pensione</li> <li>Co.co.co. amministrative senza altra previdenza né pensione</li> </ul>	25% (1)	2,03% (2)	14,53%
· Co.co.co. sportive di dipendenti pubblici	24%		24%

- (1) Aliquota al 50% fino al 31 dicembre 2027, applicabile al superamento di 5mila euro di compensi annui (franchigia)
- (2) Contribuzione applicabile al superamento di 5mila euro di compensi annui (franchigia)
- (3) Aliquota al 50% fino al 31 dicembre 2027